

## Nozione

In ambito di valutazione del danno alla persona, la stima del danno biologico di un soggetto con stato anteriore già "compromesso" da menomazione preesistente rappresenta un annoso problema: la questione – con le derivanti difficoltà interpretative nella pratica valutativa quotidiana – appare ancora più controversa nel caso in cui il soggetto – già minorato per preesistenze – veda apprezzabilmente peggiorare il proprio stato menomativo. Giova sin da subito precisare che, classicamente, la dottrina medico-legale riconosce due tipologie di menomazioni che vanno ad incidere su uno stato anteriore già invalidato: le menomazioni coesistenti – vale a dire, che interessano sistemi organo-funzionali diversi - e le menomazioni concorrenti – vale a dire, che insistono sul medesimo sistema organo-funzionale.

Orbene, il legislatore, nell'elaborazione dei criteri applicativi delle (v. d.m., Ministero della Salute del 3 luglio 2003, in G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003 e la Tabella delle menomazioni prevista all'[art. n. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209](#)), ha ritenuto opportuno dover prendere in considerazione il solo caso di menomazioni concorrenti, specificando che "le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio: il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con *deficit* visivo nell'occhio controlaterale; viceversa, il valore tabellato per una anchilosi di caviglia andrà ridotto se la menomazione si realizza in un soggetto paraplegico)".

Si tratta sempre di situazioni di complessa quantificazione, per cui i criteri applicativi non possono che indicare regole di valutazione in termini generali, lasciando più ampio margine al consulente medico-legale: regole che, oltretutto, risultano sostanzialmente in linea con quanto già suggerito nella precedente Guida del Luvoni, secondo cui, per quanto concerne le menomazioni coesistenti, non si tiene conto delle preesistenze ma si valuta l'invalidità sopraggiunta come se avesse colpito una persona integra, "normale".

Esposta dunque la problematica in trattazione, si propongono ora le due diverse interpretazioni di scuola, che per semplicità di lettura si definiranno metodo "innovativo" e metodo "tradizionale".